



Comune di Quartu Sant'Elena Città Metropolitana di Cagliari

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI	3
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 4 - DESTINATARI DEI SERVIZI	4
TITOLO II - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI	5
ART. 5 - ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE .	5
ART. 6 - PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.....	5
ART. 7 - MODALITÀ DI ACCESSO	5
ART. 8 - ATTIVAZIONE SU DOMANDA	6
ART. 9 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO	6
ART. 10 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO	6
ART. 11 - ESITO DEL PROCEDIMENTO	7
TITOLO III - VALUTAZIONE ECONOMICA AI FINI DELL'ACCESSO, DELLA GRADUAZIONE DEL BISOGNO E DELLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI	7
ART. 12 - DISPOSIZIONI COMUNI	7
ART. 13 - TIPOLOGIE DI ISEE	8
ART. 14 - AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE	9
TITOLO IV - REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI	9
PARTE I - FAMIGLIA E MINORI	9
ART. 15 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI	9
ART. 16 - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI	11
ART. 17 - SERVIZIO EDUCATIVO.....	11
ART. 18 - AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI	12
ART. 19 - SPAZIO NEUTRO	14
ART. 20 - COMPARTICIPAZIONE	14
PARTE II - INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA	15
ART. 21 - SERVIZI RESIDENZIALI.....	15
ART. 22 - SERVIZI RESIDENZIALI RSA.....	18
ART. 23 - SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI	19
ART. 24 - AFFIDAMENTO FAMILIARE ADULTI	18
TITOLO V - INTERVENTI POVERTÀ E DISAGIO ADULTI	19
ART. 25 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	20
TITOLO VI - AREA MULTIUTENZA	21
ART. 26 - ESENZIONI TARI.....	21
ART. 27 - SPESE FUNERARIE PER CITTADINI INDIGENTI.....	21
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI	21
ART. 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	22
ART. 29 - TRATTAMENTO DATI.....	22
ART. 30 - CONTROLLI.....	22
ART. 31 - ABROGAZIONI	22

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la richiesta, l'accesso e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Quartu Sant'Elena, nel quadro dei principi costituzionali e in ottemperanza alle disposizioni normative specifiche contenute nelle leggi statali e nelle leggi e regolamenti regionali.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Quartu Sant'Elena si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- l'eguaglianza di opportunità rispetto alle particolari condizioni sociali e stati di bisogno;
- il sostegno all'istituzione familiare valorizzando le relazioni intra-familiari nonché il supporto alla persona nel proprio ambiente familiare e sociale;
- la preventiva presentazione e informazione sui percorsi assistenziali e servizi disponibili;
- la libertà di scelta fra le prestazioni;
- la fruizione degli interventi e dei servizi compatibili con i bisogni.

ART. 2 FINALITA' ED OBIETTIVI

Gli interventi, le prestazioni e i servizi sociali sono preordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di natura sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno o di emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini a fruire dei servizi, delle prestazioni sociali e delle strutture socio-assistenziali;
- favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo, lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità, nonché per i soggetti in difficoltà, le persone emarginate o a rischio di emarginazione;
- favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con soggetti privati e con le organizzazioni territoriali di solidarietà;
- promuovere la rete di solidarietà sociale nel territorio.

L'erogazione degli interventi avviene nell'ambito delle disponibilità di risorse in bilancio e deve essere preceduta dalla valutazione dello stato del "bisogno", nelle forme e con le modalità specificate nei successivi articoli.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni essenziali:

- Utenza/utente: indica i/il destinatari/io delle prestazioni erogate ovvero la parte richiedente le medesime.
- Ufficio competente: indica l'Ufficio o il Servizio comunale preposto nell'ambito del Servizio Socio-Assistenziale Comunale.
- Servizi residenziali: i Servizi residenziali costituiscono una soluzione di vita residenziale per l'utenza per la quale, anche temporaneamente, non sia possibile garantire la permanenza a domicilio e/o nel proprio nucleo familiare. Detti servizi sono attivati, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territoriali competenti e/o in applicazione di disposizioni dell'Autorità

giudiziaria.

- Altri Servizi/Interventi: per altri Servizi/interventi si intendono quelli non ricompresi nei criteri di accesso e compartecipazione previsti dal presente regolamento, in quanto disciplinati da specifiche normative statali o regionali che stabiliscono i criteri, le modalità e i tempi di attuazione, nonché le eventuali compartecipazioni da parte dell'utenza.
- Autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali (L.R. n. 23/2005, D.P.R. n. 4/2008, *Linee guida* approvate con Del. di G.R. n. 53/7 del 29/10/2018): si concretizza con la verifica di merito svolta dall'Ufficio "Verifica strutture sociali", nell'ambito del procedimento SUAPE, sulla regolarità dei requisiti specifici delle strutture, rilevabili nella documentazione allegata alla pratica SUAPE, ai fini del rilascio del titolo abilitativo.
- Vigilanza e verifica periodica dei requisiti delle strutture sociali autorizzate/abilite al funzionamento (art. 32, D.P.R. n. 4/2008): consiste nell'attività ispettiva svolta dal Nucleo Verifica Strutture Sociali, presso le strutture stesse, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale di riferimento (L.R. n. 23/2005, D.P.R. n. 4/2008, Del. G.R. n. 28/11 del 19.06.2009, *Linee guida* approvate con Del. di G.R. n. 53/7 del 29/10/2018).
- Per "Servizi Sociali" "...si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia" (art. 128 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n.112);
- Per Accesso ai servizi si intende il momento in cui il richiedente si rivolge agli uffici comunali per ricevere informazioni o richiedere la presa in carico;
- Per presa in carico si intende l'avvio del procedimento a seguito della istanza del cittadino o, nella casistica afferente il solo servizio sociale professionale, l'instaurazione della relazione professionale di aiuto alla persona, con la partecipazione dell'utente nella definizione di obiettivi condivisi che si concretizza in un progetto individualizzato di intervento;
- Per Progetto Assistenziale Individuale si intende un documento professionale che contenga la richiesta espressa del cittadino, lo stato di bisogno valutato dalle figure professionali tecniche del Settore Servizi Sociali Comunali, le strategie di intervento per il superamento dello stato di bisogno, le modalità, la durata e i risultati attesi del progetto.

ART. 4 – DESTINATARI DEI SERVIZI

Sono destinatari dei servizi previsti dal presente regolamento ai sensi della L.R. 23/2005 art. 4:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti nel comune;
- i cittadini non comunitari residenti nel comune secondo quanto previsto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo n. 286/1998 (Testo Unico in materia di immigrazione);
- i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo e gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e tutti coloro che beneficiano di una forma di protezione personale riconosciuta a livello internazionale;
- i cittadini sardi emigrati e loro famiglie ai sensi della L.R. 7/1991;
- tutti coloro che si trovano sul territorio del comune allorché versino in condizioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai servizi di appartenenza territoriale. Rimane tuttavia obbligatorio comunicare tali interventi urgenti al Comune di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 328/2000.

- Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e la tutela delle condizioni di salute e di vita del minore.

TITOLO II MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

ART. 5 - ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE

Il Comune di Quartu Sant'Elena realizza l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale Comunale, e in particolare tramite l'attività di Segretariato Sociale che valuta professionalmente la riconducibilità del bisogno espresso dall'utente agli interventi che il Comune promuove ed è costituito dalle Assistenti Sociali, che forniscono una prima informazione e orientamento, indirizzano ad altri servizi territorialmente competenti o procedono all'eventuale presa in carico.

Il segretariato sociale è competente per:

- a) orientare il cittadino all'interno della rete di offerta sociale e socio sanitaria e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- b) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

ART. 6 - PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI E AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

In base alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, nonché le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente.

ART. 7 - MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza, ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti, ovvero ancora per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

E' fatta salva la possibilità che altri soggetti diversamente qualificati, segnalino situazioni che necessitano di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali.

E' fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite dai tecnici del Servizio Sociale Professionale nell'esercizio della propria funzione.

Salvo i casi in cui sussistano i presupposti di legge perché si proceda d'ufficio, l'accesso agli interventi, alle prestazioni e ai servizi sociali avviene con la presentazione al Protocollo Generale dell'istanza di accesso, di norma sulla base di schemi prestampati di domanda, inoltrata all'Ufficio competente dall'interessato, da un suo delegato ovvero dal rappresentante legale. Nell'istanza sono raccolte le informazioni di ordine anagrafico e tutte quelle necessarie per l'istruttoria e l'eventuale erogazione di servizi e prestazioni.

L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile all'istruzione e gestione del procedimento, nei limiti di quanto stabilito dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii e dal D.P.R. n. 445/2000 in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive, nonché nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati).

Per quanto concerne le prestazioni e i servizi sociali, il cui accesso presuppone valutazioni e/o provvedimenti di competenza dell'ASL e/o di altre Istituzioni/Enti, l'ufficio competente, quando disciplinato da accordi, protocolli o norme specifiche, o agendo sulla base di *buone prassi*, promuove il coordinamento dell'attività, in modo da evitare aggravanti procedurali all'utenza.

All'Utenza che già risulta autonomamente fruire di una prestazione tramite accordi di natura

privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva.

L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione professionale discrezionale.

Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona disciplinati nel presente regolamento, prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

Con comunicazione scritta e/o provvedimento finale dell'ufficio competente, è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio e/o il rifiuto dell'istanza.

ART. 8 - ATTIVAZIONE SU DOMANDA

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di domanda, appositamente sottoscritta, mediante l'utilizzo delle modalità all'uopo individuate dal Comune ivi compresi canali e procedure informatiche online appositamente dedicate, da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque legalmente incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente.

ART. 9 - ATTIVAZIONE D'UFFICIO

Il Servizio Sociale Comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, servizi sanitari specialistici, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

ART. 10 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO

Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- la situazione familiare;
- il contesto abitativo e sociale;
- la situazione lavorativa;
- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato;

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento ed è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

ART. 11 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispose gli atti conseguenti (relazione sociale, proposta di intervento e/o comunicazione di diniego, le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno ove necessario) ovvero, ove si tratti di situazioni più complesse, il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a. gli obiettivi del programma;
- b. le risorse professionali e sociali attivate;
- c. gli interventi previsti;
- d. la durata;

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto. La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, comporta l'erogazione dei soli interventi urgenti e inderogabili e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle azioni a tutela dell'Amministrazione.

Per quanto concerne gli interventi, le prestazioni e i servizi sociali, il cui accesso presuppone valutazioni e/o provvedimenti di competenza dell'ASL e di altre Istituzioni/enti, l'ufficio competente promuove il coordinamento dell'attività, in modo da evitare aggravanti procedurali all'utenza.

Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale.

Nei casi di urgenza la decisione può essere assunta dal dirigente del settore, anche prescindendo dalla presentazione della relazione della assistenza sociale.

Il provvedimento finale deve contenere:

- 1) in caso di accoglimento l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
- 2) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego. Il provvedimento finale è comunicato per scritto agli interessati.

TITOLO III

VALUTAZIONE ECONOMICA AI FINI DELL'ACCESSO, DELLA GRADUAZIONE DEL BISOGNO E DELLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI COMUNI

Le prestazioni erogate ai sensi del presente regolamento possono consistere in interventi di tipo economico ovvero in erogazione di servizi gratuiti, o con compartecipazione alla spesa, in base a

tariffa fissa o tariffa differenziata, sulla base della valutazione della situazione economica del beneficiario.

Il presente regolamento individua nell'I.S.E.E. del nucleo familiare il parametro di riferimento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate e/o la loro quantificazione e la determinazione della compartecipazione al costo delle medesime. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica.

Il presente Regolamento recepisce le nuove modalità attuative e di calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 159/2013 e ss.mm. e ii. e rimanda alla Giunta Comunale il compito di stabilire le modalità di applicazione ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di competenza dei Comuni definite dalla L. R. 23/2005.

Il valore ISEE è:

- a) requisito per l'accesso negli interventi di tipo economico/agevolazione tariffaria;
- b) uno dei possibili criteri di priorità o precedenza;
- c) lo strumento per determinare la compartecipazione agevolata alla spesa dei servizi;

La mancata determinazione dell'ISEE preclude:

- a) l'accesso agli interventi di tipo economico;
- b) l'attribuzione della condizione di priorità o precedenza legata alla situazione economica;
- c) l'agevolazione tariffaria per la fruizione del servizio.

Il valore ISEE è attestato dall'INPS sulla base di una DSU presentata dal cittadino ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M. 159/2013.

Oltre all'ISEE, la valutazione della situazione economica tiene conto anche di eventuali trattamenti economici esenti IRPEF (quali: indennità di accompagnamento) percepiti dal beneficiario dell'intervento e tutte le altre entrate economiche non fiscalmente rilevanti, che andranno a sommarsi all'ISEE.

ART. 13 - TIPOLOGIE DI ISEE

Nel caso di alcune prestazioni la normativa ha previsto specifiche modalità di calcolo dell'ISEE, dettagliate agli articoli 6, 7, 8 e 9 del DPCM 159/2013 e ss. mm..e ii..

Le tipologie di ISEE di cui sopra sono relative a:

1. richiesta di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria - ISEE Sociosanitario;
2. richiesta di prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi - ISEE Minorenni;
3. richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario - ISEE Università
4. diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa – ISEE Corrente

a) ISEE Sociosanitario (art 6 DPCM 159/2013).

Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età l'ISEE è calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto 159/2013, mentre per quelle rivolte ai minori, l'ISEE è calcolato nelle modalità dell'art. 7 dello stesso decreto.

Per le sole prestazioni socio-sanitarie erogate in favore di maggiorenni, in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, salvo le esclusioni previste all'art. 6, comma 3, lett. b del DPCM 159/2013.

b) ISEE Minorenni (art. 7 del decreto 159/2013)

Per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente. In tal caso l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità dell'allegato 2 del DPCM 159/2013.

c) ISEE Università (art. 8 del decreto 159/2013)

Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi dell'art 8 del DPCM 159/2013, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

d) ISEE Corrente (art. 9 del decreto 159/2013)

In presenza di un ISEE in corso di validità può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato rispetto alla data della richiesta della prestazione, quando si siano verificate diminuzioni di reddito a seguito di variazioni della situazione lavorativa, come stabilito dall'art. 9 del decreto 159/2013.

In tal caso occorre presentare un modulo sostitutivo e l'ISEE corrente ha validità di due mesi dalla data della sua presentazione. Gli effetti dell'ISEE corrente decorrono in linea generale dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione, salvo quanto diversamente previsto da regolamenti e disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.

ART. 14 - AUTOCERTIFICAZIONE ISEE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n.47 del 27/03/2012).

Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di richiedere al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e a corredo della documentazione utile all'avvio dei procedimenti.

Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino, il quale dovrà comunicare il numero di protocollo della DSU rilasciato dall'INPS. Gli stessi dati verranno controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Quando la misura della contribuzione al costo del servizio risulta d'ostacolo alla realizzazione e condivisione con l'utenza del progetto assistenziale individuale, e la mancata attivazione dello stesso possa comportare gravi rischi per la salute e la sicurezza dell'utente, è riconosciuta al servizio sociale professionale la possibilità di istruire proposte di esenzione parziale o totale dalla quota di compartecipazione, debitamente motivate.

**TITOLO IV
REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI
PARTE I - FAMIGLIA E MINORI**

ART. 15 - SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI

Oggetto, finalità e destinatari

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia.

Il minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nei casi in cui non sia possibile l'affidamento familiare può essere inserito in comunità di tipo familiare (art. 2, c.2 L.184/83). L'intervento ha carattere di temporaneità. Il tempo dell'affidamento in comunità deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine e/o all'attivazione di interventi di inserimento in contesti familiari idonei all'interesse del minore, secondo le disposizioni del Tribunale per i Minorenni. Tale periodo non può superare la

durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore (art. 4, c.4 L.184/83).

Le strutture, pubbliche o private, in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento, ai sensi della L.R. 23/2005 e del D.P.G.R. n. 4/2008, individuate dall'ufficio competente nel rispetto della normativa vigente, devono provvedere attraverso personale qualificato al mantenimento del minore e alla sua educazione e istruzione.

I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito (art. 3 c.1 L.184/83).

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della responsabilità genitoriale, le comunità di tipo familiare chiedono al Giudice Tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'inserimento del minore in comunità residenziale, senza i genitori, è subordinato a disposizioni dell'Autorità Giudiziaria competente.

L'inserimento in comunità può essere proposto con provvedimento del Servizio Sociale, qualora vi sia il consenso manifestato dal genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Il provvedimento del Servizio Sociale viene reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, il provvedimento di collocamento in comunità è disposto dal Tribunale per i Minorenni.

In caso di gravissimo rischio e inderogabile urgenza, il collocamento in struttura può essere disposto dalla Pubblica Autorità a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, con provvedimento motivato e temporaneo per garantire l'immediata protezione del minore (art. 403 C.C.). Il provvedimento deve essere immediatamente trasmesso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Il servizio sociale è responsabile della predisposizione del programma di assistenza secondo modalità e contenuti previsti all'art.4 della L.184/83 e ss.mm.ii. Il servizio sociale, inoltre, deve garantire la vigilanza durante l'affidamento in comunità, e ha l'obbligo di riferire senza indugio ogni evento di particolare rilevanza al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova. Il Servizio Sociale è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza (art. 4 c.3 L.184/83).

Il servizio sociale svolge opera di sostegno sociale, educativo e psicologico al minore, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio (art. 5 c.2 Legge 184/83).

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori, sancito dal Codice Civile, al mantenimento del figlio. Pertanto, in questi casi il Comune assume l'onere del pagamento della retta, prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Nei casi di realizzazione di progetti di messa alla prova, in collaborazione con l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni, o di progetti proposti e condivisi con i servizi sanitari (es. della neuropsichiatria), la retta di inserimento è ripartita rispettivamente con il Ministero della Giustizia e

con l'ATS di riferimento, secondo i protocolli sottoscritti dalle parti.

ART. 16 - SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

Oggetto, finalità e destinatari

L'accoglienza diurna semi-residenziale si realizza a sostegno di fragilità familiari, per rispondere al bisogno di cura, attenzione ed educazione in situazioni di carenza e difficoltà limitate, oppure nei casi in cui sia necessario un passaggio graduale dall'accoglienza residenziale al rientro in famiglia.

L'accoglienza diurna ha funzione di sostegno, promozione e integrazione delle risorse genitoriali ed è volta a garantire ai minori e ai genitori sostegno nell'educazione, istruzione e le necessarie opportunità ed esperienze per il corretto e pieno sviluppo individuale dei minori.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'inserimento del minore in servizi semiresidenziali è proposto dal Servizio Sociale Comunale, previa presa in carico e valutazione psico-socio-educativa del bisogno, a seguito di predisposizione e condivisione con gli interessati di un progetto individualizzato di intervento.

L'inserimento del minore in servizi semiresidenziali, in assenza di consenso degli utenti interessati, può essere attivato solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

Il Comune assume l'onere del pagamento della retta prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori, la cui capacità contributiva viene valutata con riguardo alla situazione economica effettiva degli stessi, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

ART. 17 – SERVIZIO EDUCATIVO

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio Educativo costituisce un complesso di interventi, circoscritti nel tempo, volti a sostenere la famiglia in situazione di temporanea difficoltà, attraverso una relazione educativa con i minori e il supporto alla genitorialità.

Il Servizio Educativo è volto a favorire e tutelare il diritto dei minori a essere educati, istruiti e crescere nel proprio ambiente familiare e sociale.

Il servizio, in assenza delle specifiche figure professionali tra le risorse umane interne all'Ente, viene effettuato mediante affidamento a soggetto esterno, individuato con le modalità previste dalla legge. Ai sensi delle Linee Guida di cui alla D.G.R. n.55/68 del 29/12/2000 e ss.mm.ii, gli obiettivi del servizio sono:

- valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali del minore all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero;
- sostenere la famiglia in difficoltà educativa, mettendola in condizioni di recuperare il suo ruolo genitoriale e di operare in autonomia;
- costruire una rete di legami tra nucleo familiare e ambientale esterno (quartiere, parrocchia, scuola ed altri servizi).

L'intervento educativo si connota come strumento di prevenzione, recupero, sostegno, ampliamento e sviluppo delle risorse individuali e familiari del nucleo. E' garantito attraverso prestazioni professionali rese da educatori professionali, in base al progetto formulato dall'equipe psico-socio-educativa comunale. L'educatore professionale opera all'interno del contesto familiare e dei luoghi di vita del minore nel territorio a favore dell'educazione, del miglioramento della relazione educativa genitori figli, e progetta percorsi di autonomia per gli adolescenti.

I destinatari sono tutti i minori e i loro nuclei familiari residenti nel Comune di Quartu S.E, laddove venga valutata la presenza di fragilità nell'esercizio della funzione educativa genitoriale.

Nella individuazione dei destinatari dell'intervento si dovrà assicurare prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:

- minori segnalati dai servizi di NPI e/o dalla scuola;
- minori interessati da un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- minori allontanati dal nucleo d'origine interessati a processi di reinserimento familiare.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il Servizio Educativo è attivato dal Servizio Sociale Comunale. L'attivazione del servizio è sempre subordinata alla presa in carico e valutazione psico-socio-educativa del bisogno, previa predisposizione e condivisione con gli interessati di un progetto individualizzato di intervento congruente con le finalità del servizio.

Il servizio educativo, in assenza di consenso degli utenti interessati, può essere attivato solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'attività educativa si svolge prevalentemente in ambito domiciliare e, laddove previsto nel progetto educativo, anche in altri contesti del territorio frequentati dal minore.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'utenza è rapportata al costo orario previsto dal contratto di affidamento esterno del servizio ed alla capacità contributiva della famiglia di riferimento, valutata con riguardo alla situazione economica della stessa, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013

ART. 18 - AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI

Oggetto, finalità e destinatari

L'affido familiare si attua in applicazione delle norme contenute nella:

- Legge 176/1991 (ratifica convenzione ONU sui diritti del fanciullo);
- Legge 476/1998 (ratifica convenzione protezione minori e adozione internazionale – Aja);
- Legge 77/2003 (ratifica convenzione Europea diritti dei fanciulli);
- Legge 149/2001 (modifiche a L.184/2003) "Disciplina di adozione e affidamento di minori.

L'affido familiare consiste nell'accoglienza di un minore, per un periodo di tempo determinato, presso una famiglia, una persona singola o una comunità di tipo familiare. Quando la famiglia d'origine del minore non riesce a prendersene temporaneamente cura, con l'affido familiare si garantisce il diritto del bambino a vivere e crescere in una famiglia, assicurando serenità e le migliori condizioni per lo sviluppo psico-fisico.

L'affido familiare può anche realizzarsi come risorsa in affiancamento e a supporto al genitore nella cura quotidiana o routinaria del bambino, qualora se ne presentasse la necessità all'interno di un progetto specifico.

Può rappresentare uno strumento preventivo, in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamate, uno strumento di sostegno laddove, per motivi relazionali, pratici, sociali, la famiglia non possa autonomamente esercitare ogni funzione genitoriale di educazione, protezione, cura e infine uno strumento riparativo in situazioni di crisi conclamata.

L'affidamento familiare è un intervento temporaneo e prevede che siano mantenuti i rapporti tra il bambino e il nucleo familiare d'origine in vista del suo rientro; la tempestività e l'accompagnamento per garantire un rientro sereno nella famiglia di origine sono le finalità prioritarie dell'intervento. L'affido familiare può essere:

- Diurno, o a tempo parziale;
- Residenziale o a tempo pieno;
- Di sostegno quotidiano o in emergenza alle genitorialità fragili.

Modalità di accesso L'affidamento può essere:

Consensuale: È progettato e sostenuto dai servizi sociali, previa presa in carico e approfondita valutazione psico-sociale, laddove ci sia consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore nominato, sentito il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. L'affidamento familiare consensuale è disposto con Provvedimento dal Dirigente del Settore e convalidato dal Giudice Tutelare per l'esecutività del provvedimento.

Il controllo del Giudice Tutelare è volto ad accertare che siano state rispettate le norme (controllo sui consensi, che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, che il provvedimento contenga tutti i requisiti di cui all'art. 4 comma III L.184/83 ss.mm.ii.. Il servizio responsabile del progetto di affido ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Giudice Tutelare sull'andamento dell'affidamento.

Non consensuale: è disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei servizi sociali Comunali, previa valutazione psico-sociale, laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e pertanto assume *natura autoritativa*, in quanto limita la responsabilità genitoriale o, quantomeno, ha una funzione di controllo sull'esercizio corretto della stessa, nei casi di proroga di affidamento consensuale, per il quale sia decorso il termine previsto per legge.

E' il Tribunale per i Minorenni che ha il potere di disporre l'allontanamento del minore dalla famiglia naturale autorizzando gli Enti a provvedere all'affidamento. Inoltre la legge n.74 del 6.3.1987 (art.11) prevede che anche il Tribunale Ordinario, nelle situazioni di separazione e divorzio tra genitori, possa affidare a terzi il figlio minore.

L'affido familiare si conclude quando:

- la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà;
- la prosecuzione non sia più nell'interesse del minore;
- con la maggiore età o al termine del cosiddetto "prosieguo amministrativo", sino al compimento dei 21 anni.

L'affidamento intrafamiliare si realizza con la collocazione di un bambino presso famiglie o singoli entro il IV grado di parentela e può essere consensuale o disposto dall'Autorità Giudiziaria competente.

Sostegno economico

Per l'affidamento familiare è prevista l'erogazione da parte del Comune di Quartu Sant'Elena, di un sostegno economico a favore dei soggetti affidatari, nei limiti delle risorse programmate. Tale sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario, derivanti dall'ingresso in famiglia del minore affidato ed è finalizzato in particolare a sostenere le spese necessarie al mantenimento, all'educazione e all'istruzione.

Tale sostegno è quantificato dalla Giunta Comunale, tenendo conto del numero di minori/fratelli in affidamento, della presenza di handicap, più o meno in situazione di gravità, della situazione patrimoniale degli affidatari, dell'età del minore, della tipologia di affido intra o extra parentale.

Il sostegno economico per i minori residenti nel territorio nazionale deve gravare sul Comune in cui gli stessi risiedono, anche se l'affido viene realizzato in altro Comune, limitrofo o lontano.

Il contributo viene erogato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Affido con finalità adottive

Il Tribunale per i Minorenni può disporre l'affidamento di un minore sottoposto al procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità, presso una coppia ritenuta in

possesso dei requisiti per la sua futura eventuale adozione, in attesa della definizione del giudizio. Si tratta di un provvedimento disposto nell'esclusivo interesse del minore, finalizzato a contenere i tempi di permanenza in comunità e i danni che ne possono derivare.

In questi casi non è prevista l'erogazione di un contributo economico. Le famiglie individuate direttamente dal Tribunale sono scelte tra quelle in grado di assicurare al minore il mantenimento, l'educazione e l'istruzione, secondo il dettato degli artt. 2 e 5 della Legge 149/2001.

ART. 19 - SPAZIO NEUTRO

Oggetto, finalità e destinatari

Lo "Spazio Neutro" è un servizio che garantisce il diritto di visita e di relazione dei minori con le figure genitoriali, quando i minori versano in situazioni di rischio e grave disagio familiare, allontanamento dal nucleo o elevata conflittualità intra-familiare.

Il Servizio persegue le seguenti finalità:

- Tutela e sostiene il minore nella relazione con gli adulti di riferimento;
- Sostiene e favorisce il mantenimento, il recupero e l'ampliamento della capacità di relazione genitoriale;
- Fornisce elementi di consapevolezza e di restituzione educativa ai minori ed ai genitori sulla relazione minore-genitore incontrante;
- Dà attuazione ai mandati del Tribunale dei Minorenni o Tribunale Ordinario relativi al diritto e al dovere dell'esercizio della visita e della relazione, garantendo appropriatezza dei luoghi, dei tempi e delle professionalità coinvolte;
- Relaziona al Servizio Sociale Comunale sull'andamento degli interventi al fine di fornire osservazioni e valutazioni necessarie alla predisposizione degli interventi di sostegno e tutela più adeguati ai bisogni dei minori e dei suoi genitori.

Stante la carenza di adeguati strumenti tecnici e figure professionali interne, il servizio viene svolto previo affidamento esterno con le modalità indicate dalla legge.

I destinatari di detto Servizio sono tutti i cittadini del Comune, con priorità per le situazioni in cui:

- i genitori sono stati dichiarati limitati, sospesi, decaduti dall'esercizio della responsabilità genitoriali dal Tribunale per i Minori e i minori sono stati allontanati dal nucleo;
- I coniugi o le coppie di fatto in grave conflitto per il quale il Tribunale Ordinario Civile ha disposto incontri protetti minori-figli.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il Servizio Spazio Neutro, viene attivato dal Servizio Sociale Comunale, a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, tenuto conto della condizione personale del minore e dei genitori e delle eventuali valutazioni psicodiagnostiche esistenti sui genitori e sui minori.

ART. 20 - COMPARTECIPAZIONE

Il Servizio è a compartecipazione a carico dell'utenza rapportata alla capacità contributiva della famiglia di riferimento del minore, valutata con riguardo alla situazione economica effettiva della stessa, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

Parte II – INTERVENTI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 21 – SERVIZI RESIDENZIALI

Oggetto, finalità e destinatari

L'inserimento in comunità integrata o protetta o altra struttura residenziale compatibile al percorso di recupero delle capacità residue dell'utente è destinato a cittadini totalmente o parzialmente non autosufficienti, residenti nel comune di Quartu Sant'Elena da almeno due anni, con un livello di compromissione funzionale tale da non consentire il soddisfacimento delle loro necessità quotidiane di tipo assistenziale, sociale e sanitario con il supporto del nucleo familiare o dei servizi domiciliari. Il cittadino, per la quota sociale posta a proprio carico, procede al perfezionamento del rapporto contrattuale con la struttura. Il comune interviene assumendo a proprio carico l'onere di integrazione attraverso l'erogazione di un contributo economico nella misura prevista dal regolamento. Non è prevista l'integrazione comunale per gli inserimenti in comunità alloggio, in quanto destinata ad anziani autosufficienti.

Nei casi di urgenza e indifferibilità del ricovero in struttura, con motivata relazione dell'assistente sociale, è possibile andare in deroga al requisito della residenza di almeno due anni nel Comune di Quartu S.Elena.

Modalità di versamento del contributo e periodicità del versamento

1. Il contributo concesso dal Comune è versato direttamente alla struttura di accoglienza previa sottoscrizione da parte dell'assistito e trasmissione al Comune di apposito atto di delega all'incasso.

2. Il contributo è erogato con periodicità mensile posticipata, previa comunicazione da parte della struttura di accoglienza, del numero di giornate di presenza dell'assistito nella struttura medesima durante il mese di riferimento.

Tale intervento si configura come prestazione agevolata di natura socio-sanitaria di ospitalità alberghiera, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f del DPCM 159/2013 e non può essere diretto alla copertura delle spese per il trasferimento dell'utente dal domicilio alla struttura e viceversa, o tra strutture ospitanti.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il cittadino (o chi ne esercita legalmente la tutela o altro familiare che assume la responsabilità di rappresentanza) che richiede l'intervento di sostegno economico dovrà allegare alla domanda:

- dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE dell'interessato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
- se il richiedente ha figli, certificazione ISEE comprensiva della componente aggiuntiva per i figli non conviventi dell'interessato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 per l'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria;
- in assenza di figli, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la presenza di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del c.c. con le rispettive residenze, recapiti e relativi redditi/ISEE;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare del richiedente e contenente l'indicazione dei figli non conviventi con le rispettive residenze e recapiti;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi non fiscalmente rilevanti che non siano riportati nella dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE;
- eventuale certificazione di handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3,

- della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e / o eventuale certificato di invalidità civile;
- valutazione o richiesta di valutazione multidimensionale presso l'Unità di Valutazione Territoriale ASL-PUA competente territorialmente per l'inserimento in RSA e Casa Protetta;
- dichiarazione in cui vengono riportati l'indicazione della struttura, le modalità della degenza, la data di inizio e la durata della degenza;

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata, in via residuale, con riguardo alla situazione economica effettiva dell'utente, secondo i criteri stabiliti dal D.P.C.M. 159/2013, ed alla compartecipazione complessivamente sostenibile.

La frequenza a tempo pieno della struttura residenziale che ospita l'utente in via stabile, rende coerente il fatto che la partecipazione del beneficiario al costo della retta avvenga sommando all'ISEE eventuali trattamenti economici esenti IRPEF percepiti dal beneficiario dell'intervento, quali: indennità di accompagnamento, il RdC, rendite varie e ogni altro emolumento riconosciuto a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore di situazioni di disabilità. L'assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale con ogni sua risorsa economica.

Ferma restando la composizione del nucleo familiare di riferimento sulla base dell'art. 6, comma 3, del DPCM 159/2013 (prestazioni di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo), ai fini del calcolo della quota di contribuzione si individuano i seguenti parametri:

a) Utenti soli in vita: Utenti senza figli e senza rete familiare

Per i cittadini per cui risulti accertata dal Servizio Sociale Professionale l'assenza di rete familiare di sostegno, il Comune contribuisce alla quota residua della retta sociale, dopo che il cittadino stesso ha destinato al pagamento della retta tutti i propri redditi, risparmi, ed altre entrate personali, anche non fiscalmente rilevanti, che non siano riportati nella dichiarazione unica sostitutiva e certificazione ISEE, ed il proprio patrimonio mobiliare che dovrà essere all'uopo alienato. Deve restare comunque nella disponibilità del cittadino una somma mensile pari ad euro 150,00, su dodici mensilità, per esigenze e spese personali. Qualora il cittadino, pur disponendo di entrate insufficienti, sia proprietario o comproprietario di immobili o beni che, per le sue particolari condizioni, sia impossibilitato ad alienare, dovrà disporre iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà a favore del Comune, o fornire altre forme di garanzia idonee sul valore del capitale immobiliare posseduto, per il recupero successivo delle spese assunte in suo favore.

Con la definizione "*assenza di rete familiare*" si intende non solo la fattispecie in cui l'utente è solo in vita, ossia non esiste alcun familiare tenuto agli alimenti, ma anche la fattispecie in cui esiste una rete familiare dell'utente, ma i rapporti / contatti con essa o con alcuni dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile risultano, a seguito di indagine svolta dal servizio sociale, inesistenti o fortemente conflittuali.

Nel caso in cui l'UVT o l'assistente sociale di riferimento abbiano attestato l'urgenza e l'indifferibilità del ricovero in struttura residenziale di una persona impossibilitata a presentare la domanda di contributo per conto proprio o a mezzo di un rappresentante legale o di un familiare, il Servizio Sociale Territoriale sarà tenuto ad intervenire d'ufficio per l'attivazione del procedimento, avviando contestualmente le procedure per la nomina dell'amministratore di sostegno e del riconoscimento dell'invalidità civile (sempre che la persona interessata non abbia già richiesto od ottenuto tale riconoscimento). Nel frattempo i competenti uffici dei servizi sociali comunali provvederanno all'erogazione all'interessato di un contributo di importo pari a quello della retta dovuta alla

struttura ospitante. All'atto della nomina dell'amministratore di sostegno e del perfezionamento della domanda conseguente all'acquisizione dei documenti mancanti, l'assistito dovrà rimborsare al Comune l'importo del contributo anticipato al netto dell'importo del contributo concesso.

A seguito del perfezionamento della fase istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale di concessione del contributo, quest'ultimo sarà erogato con effetto a decorrere:

- a) dalla data di ricevimento dell'istanza, nel caso in cui quest'ultima sia stata presentata in epoca successiva all'ingresso in struttura;
- b) dalla data di accoglienza in struttura nel caso in cui il ricovero sia avvenuto con criteri di urgenza e indifferibilità sulla base di conforme attestazione dell'UVT;
- c) dalla data di accoglienza in struttura nel caso in cui l'istanza sia stata presentata prima dell'ingresso nella struttura medesima.

Per gli anni di erogazione del contributo successivi al primo, l'assistito dovrà attivarsi per il rilascio della nuova attestazione ISEE Socio-sanitario per le Prestazioni residenziali entro 3 mesi dalla sua scadenza. Durante il periodo in cui l'attestazione ISEE risulta scaduta, l'erogazione del contributo comunale rimane sospeso fino all'acquisizione da parte del competente servizio della nuova attestazione ISEE. Qualora l'assistito non provveda al rinnovo dell'attestazione ISEE entro il termine indicato il contributo sarà revocato con effetto dal primo giorno successivo a quello della scadenza dell'ultima attestazione ISEE valida. La nuova attestazione ISEE sarà utilizzata per l'aggiornamento della eventuale quota a carico del comune. Non è consentita l'applicazione di deroghe di alcun genere alle disposizioni di cui al presente comma, salvo casi eccezionali giustificati da motivi, adeguatamente documentati, non dipendenti in alcun modo dall'assistito o dal suo tutore o amministratore di sostegno.

b) Utenti senza figli, ma con rete familiare

In assenza di figli il richiedente dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la presenza di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del c.c., con le rispettive residenze, recapiti e relativi redditi/ISEE.

c) Utenti con figli

Per i cittadini facenti parte di nuclei familiari, come definiti all'art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013, con la presenza del coniuge e/o di figli anche non conviventi, l'intervento economico è quantificato tenendo conto dell'ISEE socio-sanitario, comprensivo della componente aggiuntiva riferita ai figli non conviventi e la misura dell'intervento è stabilita con atto della Giunta Comunale.

Ai fini dell'integrazione del costo della retta mensile della struttura, qualora, dalla comparazione dell'integrazione dovuta dal Comune sulla base delle fasce di ISEE e quella calcolata sulla base dell'entrata mensile del richiedente beneficiario (comprensivo dell'indennità di accompagnamento e/o altre entrate non computabili ai fini ISEE, detratta la somma di euro 150 riservata ad esigenze e spese personali), risultasse maggiormente conveniente per l'amministrazione considerare solo l'entrata mensile dell'assistito, si terrà conto di quest'ultimo ai fini del calcolo del contributo economico.

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente/Servizio sociale, entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

In caso di insufficienza delle risorse stanziare in bilancio si procederà alla riduzione proporzionale

dell'importo degli interventi fra gli aventi diritto. E' obbligo del cittadino comunicare qualunque variazione intervenuta nella propria situazione economica che possa influire sul diritto al riconoscimento dell'integrazione.

In caso di accertate condizioni d'urgenza connesse alla tutela della sicurezza, incolumità e salute del cittadino richiedente e/o in assenza di un intervento dei familiari obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, il Comune agirà assumendosi l'intero onere della retta di degenza nella struttura, riservandosi successivamente di effettuare le eventuali procedure amministrative per il recupero delle somme e le segnalazioni alle autorità competenti per eventuali responsabilità degli obbligati.

Il controllo formale sulle dichiarazioni viene svolto con le informazioni contenute nelle banche dati cui il Comune ha accesso (Anagrafe, Tributi, Polizia Municipale, Catasto, Enti erogatori prestazioni pensionistiche, ecc.). Il Comune si riserva di effettuare segnalazioni alla Guardia di Finanza al fine di ulteriori accertamenti dei contenuti dichiarati.

ART. 22 – SERVIZI RESIDENZIALI - RSA

Il Servizio di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) costituisce un'unità di offerta sociosanitaria e residenziale specifica per la disabilità grave, che fornisce ospitalità, prestazioni sanitarie, di recupero funzionale e di inserimento sociale in favore di persone anziane o di adulti non autosufficienti, affetti da malattie croniche o da patologie invalidanti, non assistibili a domicilio e per i quali non sia necessario il ricovero in strutture ospedaliere o di riabilitazione globale.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

L'istanza per l'inserimento in RSA è presentata al Punto Unico di Accesso territorialmente competente da parte dell'interessato o dei suoi familiari, dal medico di base, dall'unità ospedaliera o altra struttura in cui la persona è ricoverata o dal servizio sociale comunale. L'inserimento può essere disposto a seguito dell'esame della situazione sociale e sanitaria da parte dell'Unità di valutazione territoriale (UVT), che si avvale di apposite scale di valutazione multidimensionale. L'UVT individua per ogni utente un profilo assistenziale complessivo che deriva dalla composizione dei singoli livelli di assistenza sanitaria e sociale.

Per la richiesta di integrazione della retta deve essere presentata istanza con allegata la documentazione prevista al precedente articolo 21.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

In considerazione della particolare natura delle prestazioni rese, la tariffa giornaliera si compone di una quota sanitaria e di una quota sociale, definite dalla normativa regionale. La quota sanitaria è finanziata dal Fondo Sanitario Regionale e versata direttamente alla struttura, per la quota sociale è prevista la compartecipazione a carico del Comune.

L'Amministrazione comunale garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della quota sociale. Il limite massimo dell'intervento economico integrativo è costituito dall'ammontare della quota sociale. L'importo della compartecipazione è determinato in applicazione dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, secondo le fattispecie delineate nel precedente articolo.

Nel caso in cui non sia stato ancora avviato il procedimento relativo al riconoscimento dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento (o procedimento analogo), l'utente o suo rappresentante legale dovrà procedere, documentando l'avvenuto avvio della procedura all'ufficio competente entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio del procedimento.

ART. 23 – SERVIZIO EDUCATIVO ADULTI

Oggetto, finalità e destinatari

Il Servizio Educativo costituisce un complesso di interventi, circoscritti nel tempo, volti a sostenere la famiglia in situazione di temporanea difficoltà, attraverso una relazione educativa con l'utente ed il suo nucleo familiare.

Il Servizio Educativo è volto a favorire e tutelare il diritto della persona a potenziare le capacità residue dell'utente in un percorso finalizzato al conseguimento di una vita autonoma e, nel contempo, volto, qualora sia presente un nucleo familiare di appartenenza, a garantire ad esso un valido supporto. Può provvedere, altresì, a costruire o potenziare una rete di legami con la rete formale ed informale dell'utente.

Il servizio, in assenza delle specifiche figure professionali tra le risorse umane interne all'Ente, viene effettuato mediante affidamento a soggetto esterno, individuato con le modalità previste dalla legge.

L'intervento educativo si connota come strumento di prevenzione, recupero, sostegno, ampliamento e sviluppo delle risorse individuali e familiari del nucleo, laddove presente. E' garantito attraverso prestazioni professionali rese da educatori professionali, in base al progetto personalizzato di intervento.

I destinatari sono gli utenti residenti nel Comune di Quartu S.E, laddove venga valutata la necessità di tale intervento da parte del servizio sociale professionale.

Nella individuazione dei destinatari dell'intervento si dovrà assicurare prioritaria attenzione alle seguenti situazioni:

- adulti segnalati dai servizi specialistici territoriali (a titolo esemplificativo C.S.M., Serd, Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici Correlati ad Alcol e Gioco d'Azzardo, ecc.);
- adulti in situazione di fragilità e di emarginazione.

Modalità di accesso e di fruizione del servizio

Il Servizio Educativo è attivato dal Servizio Sociale Comunale. L'attivazione del servizio è sempre subordinata alla presa in carico e valutazione psico-socio-educativa del bisogno, previa predisposizione e condivisione con gli interessati di un progetto individualizzato di intervento congruente con le finalità del servizio.

Il servizio educativo, in assenza di consenso degli utenti interessati, può essere attivato solo su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

L'attività educativa si svolge prevalentemente in ambito domiciliare e, laddove previsto nel progetto educativo, anche in altri contesti del territorio frequentati dall'utente.

Partecipazione dell'Utenza al costo del servizio

La contribuzione a carico dell'utenza è rapportata al costo orario previsto dal contratto di affidamento esterno del servizio ed alla capacità contributiva del nucleo familiare, valutata con riguardo alla situazione economica della stessa, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.

ART. 24 - AFFIDAMENTO FAMILIARE ADULTI

Oggetto, finalità e destinatari

L'affidamento di anziani e disabili adulti costituisce un'alternativa al ricovero per quei soggetti che non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza.

L'intervento consente di prevenire e rimuovere situazioni di isolamento ed esclusione, e di creare le condizioni per il soddisfacimento dei bisogni primari e relazionali delle persone, attivandone le capacità residue e potenziali, attraverso l'instaurarsi di una relazione positiva tra affidatario ed affidato.

L'affidamento di anziani e disabili adulti, presuppone:

- la disponibilità di famiglie e singoli, riconosciuti idonei, ad impegnarsi verso i soggetti loro affidati;
- la disponibilità e il consenso dell'affidato al progetto di affido con partecipazione alle

spese;

- un'approfondita conoscenza e dell'affidato e della persona/nucleo affidatario da parte del servizio sociale professionale.

In mancanza di quest'ultimo presupposto, viene meno la garanzia di compatibilità e tutela dell'affidato-affidatario nell'attuazione dell'abbinamento.

Tipologie di affido

Le tipologie di affido sono:

- *Affido residenziale* di convivenza che si realizza attraverso l'accoglienza dell'anziano o del disabile adulto al domicilio dell'affidatario.
- *Affido diurno* di supporto rivolto ad anziani e disabili adulti che, pur continuando a vivere soli nel proprio domicilio, necessitano di aiuto nello svolgimento delle incombenze quotidiane principali: accompagnamento per terapie, disbrigo pratiche, commissioni; supporto alla vita di socializzazione e di partecipazione ad attività di tipo ricreativo - culturale; compagnia a domicilio, supporto alla preparazione dei pasti e nell'alimentazione, aiuto per l'assunzione dei farmaci.

Sostegno economico

L'accoglienza a tempo pieno o diurno dell'anziano o del disabile adulto nel domicilio dell'affidatario, comporta il riconoscimento all'affidatario di un contributo economico proporzionato alla durata dell'affidamento. Tale sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario e di norma viene alimentato con le risorse dell'affidatario. Il suo importo è quantificato dalla Giunta Comunale, tenendo conto della situazione patrimoniale della persona affidata. E' prevista la possibilità di integrazione del sostegno economico da parte del Comune, qualora le risorse dell'affidatario dovessero essere insufficienti a raggiungere l'ammontare del beneficio come stabilito dalla Giunta Comunale.

TITOLO V – INTERVENTI POVERTA' E DISAGIO ADULTI

ART. 25 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Oggetto, finalità e destinatari

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere l'utenza (persone e/o nuclei familiari) nel fronteggiare particolari situazioni di disagio economico, e si inseriscono in un quadro globale di interventi con l'obiettivo di prevenire il rischio di esclusione o di emarginazione sociale.

Gli interventi di sostegno economico a carattere continuativo sono previsti in attuazione delle disposizioni del "Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio" finanziato dalla R.A.S., o riconducibili ad altre disposizioni regionali o statali che prevedano il riconoscimento di un sostegno economico continuativo. I benefici sono attribuiti sulla base delle graduatorie definite a seguito della pubblicazione di apposito bando e comportano di norma la predisposizione del progetto assistenziale individuale.

L'Amministrazione Comunale, può prevedere lo stanziamento di risorse comunali per l'erogazione di contributi economici straordinari finalizzati all'integrazione del reddito familiare quando si rende necessario intervenire prontamente per fronteggiare situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali a titolo esemplificativo:

- a) necessità di ripristino di utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua, bombola di gas), per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- b) situazione di grave inadeguatezza dell'abitazione familiare, assenza di alloggio, o sfratto che richiedano il reperimento di un nuovo alloggio (limitatamente al deposito cauzionale) o

interventi urgenti finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e sicurezza;

c) acquisto di beni alimentari primari;

Modalità di accesso

Il Settore Politiche Sociali procede all'istruttoria delle istanze pervenute con le modalità previste. I benefici sono riservati ai cittadini per cui ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) Il valore ISEE del nucleo familiare richiedente è inferiore a 3000;

b) Nessun componente del nucleo familiare riceve altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale dallo Stato o altre P.A. superiori a 600 euro al mese;

c) Nel nucleo familiare non ci sono persone che percepiscono indennità a sostegno al reddito per i disoccupati;

d) Risulta accertata dal servizio sociale professionale l'assenza di rete familiare idonea a sostenere i bisogni alimentari e le necessità primarie;

e) Sono presenti nel nucleo familiare membri fragili (anziani, disabili e minori);

f) Non hanno beneficiato di altri interventi economici straordinari negli ultimi 6 mesi.

Non è richiesta la presenza congiunta dei requisiti di cui sopra, qualora ricorrano le seguenti condizioni d'urgenza:

a) disposizioni dell'Autorità Giudiziaria finalizzate all'attivazione di interventi di sostegno economico come parte integrante del progetto sociale, finalizzato al ripristino delle condizioni di normalità, con particolare riferimento ai nuclei con minori;

b) grave documento che lo stato di inerzia determinerebbe per la sicurezza delle persone, documentato da relazione istruttoria del Servizio Sociale Professionale che argomenta le ragioni per cui non possano essere rispettati congiuntamente i requisiti di cui sopra.

L'assistente sociale che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e in presenza delle previste situazioni straordinarie o eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, procede ad una motivata proposta di intervento economico.

Determinazione dei contributi economici straordinari

Il valore massimo del contributo straordinario è stabilito in €. 1.500,00.

TITOLO VI - AREA MULTIUTENZA

ART. 26 – ESENZIONI TARI

Al pari delle esenzioni dal pagamento della quota per la mensa scolastica, il beneficio dell'esenzione totale o parziale TARI di cui all'art. 26 del vigente regolamento IUC- TARI è riconosciuto ai nuclei familiari sulla base delle soglie ISEE individuate dalla Giunta Comunale.

Il servizio sociale professionale, solo in caso di pregressa presa in carico e conoscenza della situazione problematica sotto un profilo socio-economico e, nel contempo, nell'ambito di un più ampio progetto di sostegno già condiviso, può proporre una parziale o totale esenzione dal pagamento dalla TARI.

ART. 27– SPESE FUNERARIE PER CITTADINI INDIGENTI

Viene riconosciuto un contributo economico a decorso urgente, per le spese funerarie, per un importo massimo di euro 1.550,00 in presenza di un reddito ISEE del nucleo familiare del defunto inferiore a euro 5.000,00 (ISEE medio di un percettore di Reddito di Cittadinanza) e in

contemporanea assenza di una rete familiare idonea a sostenere le spese. Qualora sia presente uno o più parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., questi dovranno presentare l'autocertificazione relativa al proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché autocertificazione relativa all'ISEE in corso di validità. L'importo del contributo massimo di € 1.550,00, in via straordinaria, può essere incrementato fino ad ulteriori € 800, nel caso in cui debbano essere sostenuti ulteriori oneri (es: trasporto salma).

Inoltre, come previsto dall'art. 4 lettera e) del regolamento di Polizia Mortuaria, il Comune, ricorrendo le condizioni di cui sopra, può provvedere gratuitamente alla tumulazione in loculo di risulta, o all'inumazione in campo comune, o alla cremazione.

Nel caso di persone decedute prive di ISEE o di qualsiasi certificazione reddituale, privi di rete familiare, il servizio sociale potrà, d'ufficio e in via straordinaria, provvedere alle spese funerarie, al seppellimento o alla cremazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento di incarichi.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Annualmente, e più in generale tutte le volte che si renda necessario, la Giunta Comunale, previa consultazione con la commissione di riferimento, in coerenza con i principi sanciti nel presente regolamento e nell'ambito degli atti di programmazione, dispone le specifiche per la fruizione degli interventi sulla base dell'evolversi della programmazione regionale e locale.

2. Nel rispetto degli indirizzi generali dettati dal presente regolamento la Giunta comunale definisce in particolare: le tariffe per la fruizione dei servizi, l'ammontare massimo dei contributi erogabili, la misura della compartecipazione del beneficiario e dei parenti tenuti agli alimenti ex art. 433 CC, le soglie ISEE di accesso alle varie prestazioni sociali agevolate (contributi economici, esenzioni totali o parziali dalla compartecipazione ai costi dei servizi).

ART. 29 - TRATTAMENTO DATI

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di gestione e di utilizzo dei dati personali. L'Amministrazione può effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, in forma anonima

ART. 30 - CONTROLLI

Ogni Ufficio competente esegue i controlli, per ogni tipologia di prestazione concessa o erogata sulla base dell'ISEE, sulle informazioni autodichiarate dall'utente avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di non veridicità dei dati dichiarati, l'Ufficio competente provvede ad ogni adempimento conseguente, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.

ART. 31 – ABROGAZIONI

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per l'Assistenza Sociale approvato con deliberazione C.C. n. 203 del 12/07/1990, quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 07/11/2017, il Regolamento per gli interventi in struttura approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29/11/2016 ed ogni altra disposizione inerente la disciplina degli interventi socio assistenziali del Comune di Quartu Sant'Elena.